



ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI PROCURATORI

STANDARD DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E DICHIARAZIONE DEI DOVERI E DEI DIRITTI ESSENZIALI DEI PUBBLICI MINISTERI

ADOTTATA DALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI PUBBLICI MINISTERI NEL VENTITREESIMO GIORNO DI APRILE DEL 1999

CONSIDERATO che gli obiettivi dell'*Associazione Internazionale dei Pubblici Ministeri* sono stabiliti all'art. 2.3 della sua Costituzione e che essi comprendono la promozione del giusto, efficace, imparziale ed efficiente perseguimento giudiziale dei reati, nonché la promozione di elevati standard e principi nell'amministrazione della giustizia penale;

CONSIDERATO che le Nazioni Unite, nel corso dell'Ottavo "Congresso sulla Prevenzione del crimine e il trattamento del reo" svoltosi all'Avana (Cuba) nel 1990, hanno adottato le *Linee guida sul ruolo dei Pubblici Ministeri*;

CONSIDERATO che la comunità delle nazioni ha proclamato i diritti e le libertà di tutte le persone nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e nei successivi patti, convenzioni e altri strumenti;

CONSIDERATA la necessità di preservare la fiducia dell'opinione pubblica nell'integrità del sistema giudiziario penale;

CONSIDERATO che tutti i pubblici ministeri svolgono un ruolo cruciale nell'amministrazione della giustizia penale;

CONSIDERATO che il livello dell'eventuale intervento dei pubblici ministeri nella fase delle indagini varia da un ordinamento all'altro;

CONSIDERATO che l'esercizio della discrezionalità da parte dei pubblici ministeri costituisce una seria responsabilità;

E CONSIDERATO che tale esercizio deve essere il più possibile trasparente, compatibile con i diritti della persona, sensibile all'esigenza di evitare una vittimizzazione secondaria della persona offesa e che deve condursi in maniera oggettiva e imparziale;

L'*Associazione Internazionale dei Pubblici Ministeri* adotta quanto segue come dichiarazione degli standard di condotta professionale per tutti i pubblici ministeri e dei loro doveri e diritti essenziali:

1. CONDOTTA PROFESSIONALE

I pubblici ministeri devono:

- a) conservare in ogni momento l'onore e la dignità della propria professione;
- b) tenere sempre un comportamento professionale, nell'osservanza delle leggi, delle regole e dell'etica della propria professione;
- c) condurre la propria attività secondo i più alti standard di integrità e di diligenza;
- d) mantenersi informati e aggiornati sulle novità legislative rilevanti;
- e) impegnarsi a essere coerenti, indipendenti e imparziali, nonché ad apparire tali;
- f) tutelare sempre il diritto dell'imputato a un giusto processo e garantire in particolare che le prove favorevoli all'imputato siano acquisite conformemente alle disposizioni di legge o ai requisiti del giusto processo;
- g) servire e tutelare in ogni circostanza l'interesse pubblico;
- h) rispettare, tutelare e promuovere il concetto universale della dignità umana e dei diritti dell'uomo.

2. INDIPENDENZA

2.1 L'uso della discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, in quegli ordinamenti in cui essa è prevista, deve essere indipendente e libero da interferenze politiche.

2.2 Qualora fosse attribuito a organi non giudiziari il potere di fornire direttive specifiche o generali ai pubblici ministeri, tali direttive devono essere:

- a) trasparenti;
- b) conformi ai poteri stabiliti dall'ordinamento;
- c) regolate da linee guida predeterminate al fine di garantire l'indipendenza, tanto effettiva quanto percepita, dei pubblici ministeri.

2.3 Qualsiasi potere, attribuito a organi non giudiziari di fornire direttive riguardo l'instaurazione di procedimenti o l'abbandono di procedimenti legittimamente avviati, deve essere esercitato secondo le stesse modalità.

3. IMPARZIALITÀ

I pubblici ministeri adempiono ai propri doveri senza timori, favoritismi o pregiudizi. In particolare, essi:

- a) svolgono le proprie funzioni in maniera imparziale;
- b) si mantengono estranei agli interessi individuali o di parte e alla pressione dei mezzi di informazione, e hanno riguardo solo all'interesse pubblico;
- c) agiscono con oggettività;
- d) tengono in considerazione tutte le circostanze rilevanti, indipendentemente dal fatto che esse siano favorevoli o sfavorevoli all'indagato;
- e) in conformità con la normativa locale e con i requisiti del giusto processo, si adoperano affinché tutte le indagini necessarie e ragionevoli siano svolte e i loro esiti acquisiti al procedimento, indipendentemente dal fatto che provino la colpevolezza dell'indagato o la sua innocenza;
- f) perseguono sempre l'accertamento della verità e assistono l'organo giudicante nel raggiungimento della verità e a fare giustizia tra la comunità, la vittima e l'imputato secondo la legge e i dettami dell'equità.

4. IL RUOLO NEL PROCEDIMENTO PENALE

4.1 I pubblici ministeri adempiono ai propri doveri in maniera equa, coerente e spedita.

4.2 I pubblici ministeri svolgono un ruolo attivo nei procedimenti penali nella seguente maniera:

- a) laddove autorizzati dall'ordinamento o dalla prassi a partecipare alle indagini sul reato, o a esercitare la propria autorità sulla polizia e sulle altre forze investigative, essi svolgono tali funzioni in maniera oggettiva, imparziale e professionale;
- b) quando esercitano il controllo sulle indagini, assicurano che i servizi investigativi rispettino i precetti legali e i diritti umani fondamentali;
- c) nel fornire pareri, hanno cura di rimanere imparziali e oggettivi;
- d) in relazione all'instaurazione del processo penale, procedono solo in quei casi fondati su prove ritenute ragionevolmente affidabili e ammissibili, e non proseguono l'azione penale in assenza di tali elementi;
- e) durante il corso del processo, il reato è perseguito fermamente ma in modo equo; e non oltre ciò che indicano le prove;
- f) quando, in base all'ordinamento giuridico, svolgono funzioni di controllo sull'esecuzione delle decisioni giudiziali o altre funzioni non inquirenti, agiscono sempre nel perseguimento dell'interesse pubblico.

4.3 Inoltre, i pubblici ministeri:

- a) mantengono il segreto professionale;
- b) in conformità con la normativa locale e con i requisiti del giusto processo, tengono nella dovuta considerazione la prospettiva, gli interessi legittimi e le possibili preoccupazioni delle vittime e dei testimoni, nei casi in cui sono coinvolti gli interessi personali di questi soggetti, e si adoperano affinché le vittime e i testimoni siano informate dei loro diritti; allo stesso modo si adoperano affinché ciascuna delle parti lese sia informata del proprio diritto di ricorrere in giudizio, laddove previsto;
- c) tutelano i diritti dell'imputato collaborando con l'organo giudicante e con le altre autorità interessate;
- d) comunicano all'imputato le informazioni pregiudizievoli o favorevoli per la sua posizione non appena ragionevolmente possibile, in conformità con le leggi e i requisiti del giusto processo;
- e) esaminano le prove proposte per accertare che siano state legalmente o costituzionalmente ottenute;
- f) rifiutano l'uso di prove quando si può ragionevolmente ritenere che esse siano state ottenute con l'impiego di mezzi illeciti, che costituisce una grave violazione dei diritti fondamentali dell'imputato, e in particolare con l'impiego di tortura e trattamenti crudeli;
- g) si adoperano affinché siano adottate le azioni appropriate contro i responsabili dell'impiego di tali mezzi illeciti;
- h) in conformità con la normativa locale e con i requisiti del giusto processo, tengono in debita considerazione il ricorso alla richiesta di archiviazione, alla rinuncia condizionata o incondizionata del processo, alle forme di diversione processuale, soprattutto nei casi di procedimenti contro minori, nel pieno rispetto dei diritti degli imputati e delle vittime, tutte le volte in cui tali azioni sono appropriate.

5. COOPERAZIONE

Per assicurare equità ed efficacia nel perseguimento giudiziale dei reati, i pubblici ministeri:

- a) cooperano con la polizia, gli organi giudicanti, i professionisti legali, gli avvocati difensori, i difensori d'ufficio, e le altre amministrazioni pubbliche, sia a livello nazionale che internazionale;
- b) prestano assistenza alle altre Procure, nel rispetto della legge e dello spirito di mutua

cooperazione.

6. POTERI

Al fine di garantire ai pubblici ministeri la capacità di svolgere la propria funzione in maniera indipendente e conforme ai presenti *standard*, i pubblici ministeri devono essere tutelati contro le azioni arbitrarie del potere esecutivo. In generale a costoro si devono assicurare:

- a) la possibilità di svolgere le proprie funzioni senza intimidazioni, ostacoli, molestie, ingerenze indebite o esposizione ingiustificata a responsabilità civili, penale o di altra natura;
- b) la protezione fisica da parte delle autorità, per sé e per la propria famiglia, tutte le volte in cui la loro sicurezza personale sia minacciata in conseguenza del corretto espletamento della propria funzione giudiziaria;
- c) ragionevoli condizioni di servizio e un'adeguata remunerazione, commisurata al ruolo cruciale da essi svolto e il diritto a non vedersi ridurre arbitrariamente i propri compensi o altri benefici;
- d) la ragionevole e regolata stabilità del posto di lavoro, un trattamento pensionistico e un'età pensionabile soggette alle condizioni del contratto di lavoro o a scelta in alcune circostanze;
- e) reclutamento e promozioni basate su fattori oggettivi, in particolare sulle qualifiche professionali, le competenze, l'integrità, le prestazioni e l'esperienza, e decise secondo procedure eque e imparziali;
- f) udienze eque e rapide, conformi alla legge e ai regolamenti, quando è necessario avviare un procedimento disciplinare a seguito di denuncia di atti per violazione degli standard professionali applicabili;
- g) valutazioni e decisioni oggettive nell'ambito dei procedimenti disciplinari;
- h) la possibilità di costituire e di diventare membri di associazioni professionali o di altre organizzazioni rappresentative dei loro interessi, di promuovere la propria formazione professionale e di proteggere il loro *status*;
- i) il diritto di non eseguire un ordine illecito o contrario all'etica e agli standard professionali.